



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE

Divisione 7[^] Sez 1[^] Tel. 06/47354905

Prot. N. 67/ 397 Allegati

Roma, 18/02/2002

OGGETTO: Rimborso degli onorari corrisposti al medico di fiducia in qualità di esperto esterno. D.P.R. 461/2001 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e composizione del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie".

A INDIRIZZI IN ALLEGATO

Seguito fgl. prot. n. 67/893 del 01/07/98;
Seguito fgl. prot. n. 7/1/ASSAN/408/99 del 08/03/99;
Seguito fgl. prot. n. 2°/67/985 del 11/05/99.

~~~~~

Com'è noto, il D. P. R. n. 461 del 29/10/2001, pubblicato nella G. U. - S.G. n. 5 del 7/01/2002 (regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), ha radicalmente innovato alla regolamentazione dei procedimenti de quo e ha abrogato previgenti disposizioni, tra cui quelle del D.P.R. 349/94.

In particolare, all'art. 6 comma 5, si stabilisce che l'interessato può essere assistito durante la visita (presso la C.M.O.), *senza oneri per l'amministrazione* da un medico di fiducia, *che non integra la composizione della Commissione.*

Al riguardo, con specifico riferimento all'operato delle C.M.O., occorre precisare che:

**A) ATTRIBUZIONI**

immediatamente, cioè a partire dal 22 gennaio c.a. (data di entrata in vigore del D.P.R. 461) tali organismi eserciteranno le attribuzioni previste dal citato regolamento (come da precedente direttiva tecnica prot. n. 4/1/ML-2002/10-10/13 del 21.01.2002);

**B) COMPOSIZIONE**

per le domande presentate alle amministrazioni di appartenenza **fino al 21.01.2002** la Commissione, nel valutare le pratiche dei dipendenti civili, **dovrà continuare ad operare** nella composizione prevista dall'art. 6 del D.P.R. 349/94, cioè con la partecipazione del medico di fiducia in qualità di esperto esterno, che la rende collegio perfetto.

Perciò nelle more dell'entrata a regime del citato D.P.R. anche per quanto riguarda la composizione delle C.M.O. la scrivente D.G. continuerà a rimborsare agli interessati l'onorario corrisposto al medico di fiducia per la partecipazione in seno alla C.M.O., in qualità di esperto esterno, limitatamente alle domande assunte a protocollo dell'amministrazione non oltre il 21.01.2002.

Alla luce di quanto sopraindicato, alla documentazione da allegare ai fini del rimborso già indicata nelle precedenti circolari (istanza di rimborso, ricevuta di spesa in originale in regola con il bollo, copia autentica del P.V. con le tre firme dei componenti della commissione) dovrà essere inviata la richiesta degli interessati di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con relativa **data di assunzione a protocollo**.

Per le richieste protocollate in entrata oltre la data del 21.01.02 questa Amministrazione **non procederà** ad alcun rimborso dell'onorario corrisposto ai medici di fiducia in applicazione dell'art. 6 comma 5 del nuovo regolamento.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Gen. Isp. Capo CSA in Antonio TRICARICO

*Tricarico*